

COMMISSIONE IV
FINANZE E TESORO

CXII.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 16 MAGGIO 1951

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE SCOCA

INDICE	PAG.	PAG.
Congedi:		
PRESIDENTE	1274	
Comunicazioni del Presidente:		
PRESIDENTE	1274	
Disegno di legge (Rinvio della discussione):		
Permuta con la Società termoelettrica siciliana della caserma « Quattro Venti » di Palermo con un terreno e fabbricati occorrenti per la sistema- zione di servizi militari. (1837)	1274	
PRESIDENTE	1274	
SALIZZONI, <i>Relatore</i>	1274	
Proposta di legge (Seguito della discussione e approvazione):		
COSTA: Modificazione all'articolo 4 del decreto legislativo del Capo provvi- sorio dello Stato 29 marzo 1947, n. 177 (1778)	1274	
PRESIDENTE	1274, 1275	
TROIISI, <i>Relatore</i>	1274, 1275	
CORBINO	1274	
COSTA	1275	
SULLO	1275	
VANONI, <i>Ministro delle finanze</i>	1275	
Disegno di legge (Rinvio della discussione):		
Norme relative all'avanzamento, degli ufficiali della Guardia di Finanza. (1836)	1275	
PRESIDENTE	1275	
VANONI, <i>Ministro delle finanze</i>	1275	
		Disegno di legge (Discussione e approva- zione):
		Autorizzazione ai presidenti dei Comita- ti direttivi degli agenti di cambio a costituire Sottocomitati, competenti a determinare il valore dei titoli ai fini tributari. (<i>Approvato dalla V Commissione permanente del Senato</i>). (1953)
		1276
		PRESIDENTE 1276, 1277, 1278
		MAROTTA, <i>Relatore</i> 1276, 1277
		VANONI, <i>Ministro delle finanze</i> 1276, 1277
		SAGGIN 1277
		VICENTINI 1277, 1278
		CAVINATO 1277
		Proposta di legge (Discussione e non ap- provazione):
		GERACI ed altri: Provvedimento a fa- vore dei concessionari rivendite di generi di monopolio distrutte da e- venti bellici. (1941)
		1278
		PRESIDENTE 1278, 1279, 1280, 1281
		MAROTTA, <i>Relatore</i> 1278, 1280, 1281
		GERACI 1279, 1280, 1281
		DE PALMA 1280
		GENNAI TONIETTI ERISIA 1280, 1281
		VANONI, <i>Ministro delle finanze</i> 1280
		CASTELLI AVOLIO 1281
		Votazione segreta:
		PRESIDENTE 1281
		La seduta comincia alle 9,45.
		VICENTINI, <i>Segretario ff.</i> , legge il proces- so verbale della seduta precedente. (È approvato).

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 16 MAGGIO 1951

Congedi.

PRESIDENTE. Comunico che sono in congedo i deputati Chiostergi, Longoni, e Martinelli.

Comunicazioni del Presidente.

PRESIDENTE. Comunico alla Commissione che intervengono alla seduta i deputati Geraci e Gennai Tonietti Erisia in qualità di presentatori della proposta di legge: Provvedimento a favore dei concessionari rivendite di generi di monopolio distrutte da eventi bellici (1941).

Rinvio della discussione del disegno di legge:

Permuta con la Società termoelettrica siciliana della caserma « Quattro Venti » di Palermo con un terreno e fabbricati occorrenti per la sistemazione di servizi militari. (1837).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: Permuta con la Società termoelettrica siciliana della caserma « Quattro Venti » di Palermo con un terreno e fabbricati occorrenti per la sistemazione di servizi militari.

Invito il relatore, onorevole Salizzoni, che era stato incaricato di prendere accordi con il Governo per la presentazione di un nuovo testo, a riferire.

SALIZZONI, Relatore. Prego l'onorevole Presidente di voler rinviare la discussione di questo disegno di legge, non avendo ancora potuto concordare col Ministro delle finanze il nuovo testo.

PRESIDENTE. Se non vi sono osservazioni, può rimanere stabilito il rinvio dell'esame del disegno di legge ad altra seduta.

(Così rimane stabilito).

Seguito della discussione della proposta di legge del deputato Costa: Modificazione all'articolo 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 marzo 1947, n. 177. (1778).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge del deputato Costa: Modificazione all'articolo 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 marzo 1947, n. 177.

Invito il relatore, onorevole Troisi, a riferire in merito agli eventuali accordi col deputato proponente per una nuova formulazione del testo della proposta di legge.

TROISI, Relatore. Il proponente, onorevole Costa, desidererebbe che si ritornasse al testo originario. Per comprendere la portata della richiesta occorre tener presente la evoluzione subita da questa imposta di consumo.

Il testo unico sulla finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, all'articolo 97, stabiliva quanto segue: « Per i maiali ad uso particolare sino al numero di due per ogni famiglia e per ogni anno, i comuni, con l'approvazione della Giunta provinciale amministrativa, possono fissare aliquote inferiori a quelle deliberate per i maiali in genere, entro il limite massimo di riduzione del 50 per cento ».

Successivamente, questo beneficio fu conservato con decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 104; però, quella che costituiva una facoltà discrezionale lasciata alla pubblica amministrazione, divenne una norma cogente poiché alla parola « possono » si sostituì la parola « devono ».

Con l'articolo 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 marzo 1947, n. 177, per agevolare la finanza dei comuni e delle province fu stabilito che la riduzione dell'imposta di consumo sui maiali macellati ad uso particolare fosse limitata ad un maiale per ogni famiglia e per ogni anno e che la stessa riduzione fosse applicabile soltanto a favore degli allevatori diretti del maiale, che siano manuali coltivatori di fondi.

Il proponente con l'articolo unico della sua proposta di legge tende a far sì che questo beneficio sia esteso agli allevatori diretti i quali non abbiano la coltivazione di fondi.

Un dubbio può nascere circa la interpretazione della locuzione « allevatori diretti di maiali », perché il proponente intende che questi benefici siano concessi a coloro che si trovano in condizioni economiche bisognevoli.

Penso che si potrebbe accettare la proposta dell'onorevole Costa interpretando la frase « allevatori diretti del maiale » nel senso che l'allevamento deve essere fatto da uno dei familiari personalmente e direttamente.

Avevamo pensato anche di legare questa limitazione al minimo imponibile dell'imposta di famiglia, ma sembra che in pratica ciò possa dar luogo a difficoltà.

CORBINO. Nell'articolo unico vi è un richiamo ad un articolo del regolamento approvato con regio decreto 30 aprile 1936, n. 1138. Noi non possiamo approvare una legge facendo un richiamo ad un articolo di un regolamento.

TROISI, Relatore. Questo richiamo è superfluo; si potrebbe anche sopprimere.

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 16 MAGGIO 1951

COSTA. Siccome avevo previsto l'obiezione del collega onorevole Corbino io proporrei un emendamento sostitutivo all'articolo da me presentato, del seguente tenore: « Nell'articolo 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 marzo 1947, n. 177, sono eliminate le parole finali « che siano manuali coltivatori di fondi ».

SULLO. Da un punto di vista di tecnica legislativa penso che si potrebbe dire: « L'articolo 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 marzo 1947, n. 177, è sostituito dal seguente: ecc. ».

TROISI, *Relatore*. Accogliendo il suggerimento dell'onorevole Sullo, io penso che l'articolo unico potrebbe essere del seguente tenore: « L'articolo 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 marzo 1947, n. 177, è sostituito dal seguente:

« La riduzione dell'imposta di consumo sui maiali macellati ad uso particolare, prevista dall'articolo 97 del testo unico di legge 14 settembre 1931, n. 1175, e modificata dall'articolo 1 del decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 104, è limitata a un maiale per ogni famiglia e per ogni anno.

La riduzione è applicabile soltanto a favore dei coltivatori diretti del maiale ».

Resta inteso, come già detto, che l'interpretazione da dare alla frase « coltivatori diretti del maiale » è quella che ho detto precedentemente.

COSTA. Accetto questa nuova formulazione.

TROISI, *Relatore*. Ritorniamo al testo originario, sopprimiamo così il riferimento al regolamento del 1936.

VANONI, *Ministro delle finanze*. Vi è, d'altra parte, l'articolo 97 del testo unico di legge sulla finanza locale, modificato dall'articolo 4 del decreto legislativo del 29 marzo 1947, n. 177.

Contro il principio che vorrebbe sostenere la Commissione, ho il dovere di dare parere contrario al fine di difendere le entrate dei bilanci comunali.

SULLO. Credo che sia ancora più semplice non citare affatto nella legge il primo comma. La modifica avviene al secondo comma dell'articolo 4 della legge del 1947. Quale ragione abbiamo di modificare il primo comma, dal momento che non è innovato? Dovendo modificare qualche cosa, possiamo dire: « il secondo comma dell'articolo 4 è sostituito dal seguente ». In tal modo non occorre ritornare all'articolo 97 del ricordato testo unico di legge del 1931, e si evita ogni citazione.

PRESIDENTE. Per la formulazione definitiva lasciamo prendere intanto accordi fra il proponente e il relatore. L'onorevole Ministro, per dovere della sua carica, ha dato parere negativo, in quanto si verrebbe ad incidere sfavorevolmente sui bilanci comunali.

TROISI, *Relatore*. Col proponente onorevole Costa abbiamo concordato il nuovo testo dell'articolo unico.

PRESIDENTE. Sta bene. Poiché nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Passiamo all'articolo unico della proposta di legge il cui testo originario è il seguente:

« Per i maiali ad uso particolare sino al numero di uno per ogni famiglia e per ogni anno l'imposta è dovuta nella misura di metà di quella deliberata per i maiali in genere.

La riduzione vale soltanto a favore degli allevatori diretti del maiale i quali siano nelle condizioni previste dall'articolo 20 del regolamento approvato con regio decreto 30 aprile 1936, n. 1138 ».

Il relatore, onorevole Troisi, d'accordo col presentatore della proposta di legge, onorevole Costa, propone di sostituire l'articolo unico col seguente:

« Il secondo comma dell'articolo 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 marzo 1947, n. 177, è sostituito dal seguente:

« Tale riduzione è applicabile soltanto a favore degli allevatori diretti del maiale ».

Pongo in votazione tale nuovo testo dell'articolo unico che costituisce emendamento sostitutivo totale:

(È approvata).

La proposta di legge sarà votata a scrutinio segreto al termine della seduta.

**Rinvio della discussione del disegno di legge:
Norme relative all'avanzamento degli ufficiali della Guardia di Finanza. (1836).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Norme relative all'avanzamento degli ufficiali della Guardia di Finanza ».

VANONI, *Ministro delle finanze*. Essendo indisposto l'onorevole Sottosegretario che conosce ed ha seguito la questione, chiedo il rinvio della discussione.

PRESIDENTE. Se non vi sono osservazioni, così può rimanere stabilito.

(Così rimane stabilito).

Discussione del disegno di legge: Autorizzazione ai presidenti dei Comitati direttivi degli agenti di cambio a costituire Sottocomitati, competenti a determinare il valore dei titoli ai fini tributari. (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato) (1953).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Autorizzazione ai presidenti dei Comitati direttivi degli agenti di cambio a costituire Sottocomitati, competenti a determinare il valore dei titoli ai fini tributari.

Invito il relatore, onorevole Marotta, a riferire su questo disegno di legge, già approvato dalla V Commissione, finanze e tesoro, del Senato.

MAROTTA, *Relatore*. Questo disegno di legge, nell'intenzione del ministro proponente, doveva servire esclusivamente per accelerare la procedura relativa all'accertamento del valore dei titoli agli effetti dell'imposta di negoziazione e dell'imposta patrimoniale. Cioè, invece di affidare ai Comitati direttivi degli agenti di cambio questa valutazione, si autorizzavano gli stessi Comitati a costituire dei Sottocomitati che potevano più celermente procedere alla valutazione medesima. Il Senato, però, nell'esaminare il disegno di legge ha introdotto una modificazione sostanziale. Mentre prima questa valutazione era affidata esclusivamente ai Sottocomitati, e soltanto in linea provvisoria gli uffici delle imposte potevano determinare il valore di questi titoli, salva la rettifica dopo l'accertamento da parte dei Sottocomitati, il Senato ha invece stabilito che gli uffici distrettuali delle imposte dirette possono procedere direttamente all'accertamento del valore dei titoli azionari non quotati in borsa e delle quote di partecipazione in Società nei confronti delle Società e degli enti emittenti. Entro il termine perentorio di 30 giorni dalla notificazione dell'accertamento le società e gli enti possono chiedere che la valutazione dei titoli venga effettuata dai comitati o dai sottocomitati suddetti. Contro la valutazione eseguita da questi organi tanto l'ufficio quanto il contribuente possono ricorrere alle sezioni speciali delle Commissioni provinciali delle imposte dirette, istituite con l'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 25 maggio 1945, n. 301.

Vi è qualche preoccupazione da parte di taluno in merito alla sorte delle valutazioni già effettuate; però non vi è il pericolo che esse si debbano fare di nuovo.

Eliminate queste preoccupazioni, ritengo che la Commissione possa approvare senza altro il disegno di legge.

VANONI, *Ministro delle finanze*. Vorrei dare un chiarimento. Non è che il Senato abbia innovato in materia: l'ha trattata più chiaramente di quanto non fosse stato fatto nel disegno di legge governativo. La questione riguarda l'articolo 2 dell'attuale disegno di legge. L'articolo 1 dispone una cosa estremamente semplice: essendovi molte società ancora da valutare e dato che i comitati predisposti dalla legge non arriverebbero a fare questa valutazione in un tempo accettabile, si chiede di costituire dei sottocomitati che accelerino l'opera di valutazione ai fini dell'imposta di negoziazione. L'articolo 2 dice più chiaramente: gli uffici distrettuali procedono direttamente alla valutazione dei titoli azionari non quotati in borsa e delle quote di partecipazione agli effetti delle imposte straordinarie sul patrimonio. Ripeto «dice più chiaramente», perché vi è l'articolo 19 del testo unico delle disposizioni riguardante le imposte straordinarie sul patrimonio 9 maggio 1950, n. 203, (che riproduce l'articolo 19 del decreto legislativo 11 ottobre 1947, n. 1131) difficilmente interpretabile in quanto la norma fu scritta allorché nel nostro ordinamento positivo la procedura di accertamento agli effetti dell'imposta di negoziazione prevedeva due apposite commissioni; quindi un giudizio di primo grado in cui l'Amministrazione finanziaria era rappresentata da un funzionario dell'Amministrazione provinciale delle imposte dirette e uno di secondo grado in cui l'amministrazione stessa era rappresentata dall'Ispettorato compartimentale per le imposte dirette competente per territorio. L'articolo 19 è scritto proprio con il criterio del primo e del secondo grado. L'articolo 2 stabilisce una procedura per la valutazione dei titoli non quotati in borsa ai fini dell'imposta straordinaria sul patrimonio, parallela alla procedura per la valutazione fatta ai fini dell'imposta di negoziazione. Le valutazioni già fatte sono state eseguite con la procedura in vigore. Allora era sorto il dubbio che la procedura seguita non fosse legale perché non rispondente al testo dell'articolo 19 della citata legge concernente le imposte straordinarie sul patrimonio, ma ad una interpretazione funzionale, che l'Amministrazione aveva dato con una sua circolare. Oggi, dopo i rilievi del Senato, il Governo ha accettato di regolare legislativamente una prassi già in corso in virtù di tale circolare. Quindi, il dubbio dell'onorevole Marotta non avrebbe ragione di essere.

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 16 MAGGIO 1951

MAROTTA, *Relatore*. Il dubbio non era mio.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

SAGGIN. Vorrei chiedere all'onorevole Ministro se creda sufficientemente garantita la nomina dei sottocomitati da parte del Presidente del comitato. Noi siamo un po' preoccupati per la nomina di questi Sottocomitati, che hanno la stessa facoltà del Comitato. Pensiamo che questa nomina, fatta dal presidente, possa alle volte nuocere, o per lo meno far pensare ai contribuenti se non fosse stato meglio stabilire che la suddetta nomina venisse fatta dal Ministro delle finanze o almeno dall'Intendente di finanza.

VANONI, *Ministro delle finanze*. I contribuenti sono più diffidenti nei confronti del ministro che dei presidenti. Si è scelta questa formula perché risponde all'attuale formula per la Costituzione dei comitati degli agenti di cambio, in cui i rappresentanti di questi ultimi sono nominati dalla giunta degli agenti di cambio e i rappresentanti ministeriali sono nominati dal Ministro. È la stessa procedura. Il Presidente sceglie fra i membri coloro che fanno parte dei sottocomitati e il Ministro designa il funzionario delle imposte che vi deve partecipare.

SAGGIN. Il presidente del comitato direttivo è nominato non dagli agenti di cambio...

VANONI, *Ministro delle finanze*. È nominato a scelta dal consiglio direttivo.

SAGGIN. Uno dei tre membri del sottocomitato, facente parte del comitato direttivo, deve fare il presidente del sottocomitato. Mi sembra che la forma della nomina del presidente, il quale deve avere la stessa facoltà del presidente del comitato direttivo, sia differente.

VANONI, *Ministro delle finanze*. Ma deve far parte del comitato direttivo!

SAGGIN. Io non ho nulla da obiettare, ma non vorrei che le osservazioni venissero da parte di società e di enti interessati.

VICENTINI. Vorrei avere alcune assicurazioni da parte dell'onorevole Ministro.

Con la citata legge 9 maggio 1950, n. 203, relativa all'imposta patrimoniale, erano stati stabiliti due sistemi per la tassazione dei valori azionari. Per i valori quotati in borsa valeva la media del trimestre gennaio-marzo 1947 e per i valori delle azioni non quotati in borsa la legge stessa faceva esplicito riferimento alla valutazione analitica dagli elementi patrimoniali. Successivamente era stato presentato un altro disegno di legge con il

quale si poteva ovviare al sistema stabilito dalla legge, cioè quello della valutazione analitica degli enti patrimoniali e si doveva far ricorso alla quotazione stabilita dalla Commissione degli agenti di cambio.

Quando questo disegno di legge è venuto alla Camera, io ho presentato un emendamento per il ripristino integrale dell'articolo contenuto nella legge originaria, anche in opposizione al parere dell'onorevole Ministro. La Camera ha approvato il mio emendamento.

Io non vorrei che l'articolo 2 del presente disegno di legge mirasse ad eludere quella che è stata la precisa disposizione contenuta nella legge. Per ragioni di giustizia distributiva era necessario per la tassazione esaminare e valutare i singoli enti patrimoniali, cioè trattare il valore delle azioni non quotate in borsa alla stessa stregua degli enti patrimoniali attribuiti a persone fisiche, cioè a ditte di fatto. Siamo d'accordo che queste valutazioni sono demandate agli uffici distrettuali delle imposte; ma avendo poi, il contribuente facoltà di ricorrere alle Commissioni degli agenti di cambio ed anche alle rispettive sottocommissioni, non vorrei che, attraverso questa strada, venisse elusa la precisa disposizione di legge. Quindi, per ragioni di giustizia distributiva, desidero che l'onorevole Ministro dia assicurazione che, attraverso questa norma, non si voglia eludere l'articolo 19 della legge.

CAVINATO. Nel disegno di legge si fa distinzione tra i titoli trattati in borsa oppure no?

VICENTINI. Gli enti patrimoniali non quotati in borsa, saranno valutati analiticamente?

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

MAROTTA, *Relatore*. Con il provvedimento in esame non si porta nessuna innovazione circa i criteri di valutazione, ma si dispone che questa valutazione, che prima era affidata ai comitati, venga ora affidata anche ai sottocomitati.

VANONI, *Ministro delle finanze*. Debbo ricordare all'onorevole Vicentini — un veterano della materia! — che il criterio fondamentale dell'articolo 19 della citata legge n. 203, è questo:

per i titoli azionari non quotati in Borsa, nonché per le quote di partecipazione in società ed enti si adottano i valori medi del trimestre 1° gennaio-31 marzo 1947, tenendo conto dei criteri di valutazione per l'imposta di negoziazione, e per quanto concerne le quote di partecipazione di società,

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 16 MAGGIO 1951

si adottano i criteri di valutazione di cui all'articolo 17 della citata legge (valore dei vari elementi che ne compongono il patrimonio), il che significa esattamente quello che desidera l'onorevole Vicentini, vale a dire che si adottano i criteri analitici.

Senonché essendo stata rigettata, in sede di approvazione della legge 10 novembre 1949 n. 805, la proposta del Governo, che portava ad una applicazione automatica dei valori accertati per l'imposta di negoziazione a quelli accertati per l'imposta patrimoniale, ci siamo trovati di fronte ad una situazione processualmente incompleta, perché l'articolo 19, della legge n. 203, del 1950, era fondato su una procedura che non è applicata attualmente per l'imposta di negoziazione.

In queste condizioni, l'articolo 2 del disegno di legge non fa altro che chiarire quale sia la procedura contenziosa, mentre i criteri di accertamento restano quelli dell'articolo 19 del citato testo unico, cioè quelli analitici dell'articolo 17 dello stesso testo unico integrati con i criteri di valutazione dell'imposta di negoziazione.

VICENTINI. Sono perfettamente soddisfatto.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame ed alla approvazione degli articoli che, non essendovi emendamenti e nessuno chiedendo di parlare, porrò successivamente in votazione:

ART. 1.

La determinazione del valore dei titoli, agli effetti dell'imposta di negoziazione, a norma delle leggi 10 dicembre 1948, n. 1469, e 20 febbraio 1950, n. 78, può essere effettuata anche da Sottocomitati dei Comitati direttivi degli agenti di cambio, nominati dai Presidenti dei Comitati stessi, e composti di tre agenti di cambio, di cui almeno uno, con funzioni di presidente, facente parte del Comitato direttivo. I Sottocomitati decadono allo scadere del biennio di durata in carica del Presidente del Comitato direttivo che li ha nominati. Ogni Sottocomitato è integrato con un funzionario della Amministrazione delle tasse e delle imposte indirette sugli affari e con un funzionario della Amministrazione delle imposte dirette, entrambi di grado non inferiore al settimo, designati dal Ministro per le finanze.

Alle riunioni del Comitato o dei Sottocomitati per la valutazione dei titoli possono partecipare, con voto consultivo, l'Ispettore del Tesoro addetto alla vigilanza governativa della borsa, ed occorrendo, altri funzionari, di grado

non inferiore al settimo, designati dal Ministro per il tesoro.

(È approvato).

ART. 2.

Agli effetti delle imposte straordinarie sul patrimonio, gli Uffici distrettuali delle imposte dirette procedono direttamente all'accertamento del valore dei titoli azionari non quotati in borsa e delle quote di partecipazione in società nei confronti delle società e degli enti emittenti. Entro il termine perentorio di trenta giorni dalla notificazione dell'accertamento le società e gli enti possono chiedere che la valutazione dei titoli e delle quote venga effettuata dai Comitati o dai Sottocomitati suddetti. Contro la valutazione eseguita da questi organi tanto l'ufficio quanto il contribuente possono ricorrere alle Sezioni speciali delle Commissioni provinciali delle imposte dirette, istituite con l'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 25 maggio 1945, n. 301.

Le spese per la valutazione dei titoli e delle quote dinanzi ai Comitati o ai Sottocomitati sono a carico delle società e degli enti emittenti.

Gli uffici distrettuali delle imposte dirette hanno facoltà di concordare in qualsiasi momento con le società e con gli enti emittenti il valore dei titoli non quotati in borsa o delle quote di partecipazione per l'applicazione delle imposte straordinarie sul patrimonio.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione della proposta di legge dei deputati Geraci, Cuttitta e Gennai Tonietti Erisia: Provvedimento a favore dei concessionari rivendite di generi di monopolio distrutte da eventi bellici. (1941).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge dei deputati Geraci, Cuttitta, e Gennai Tonietti Erisia: Provvedimento a favore dei concessionari rivendite di generi di monopolio distrutte da eventi bellici.

Invito il relatore, onorevole Marotta, a svolgere la sua relazione.

MAROTTA, *Relatore*. Con questa proposta di legge si tende a modificare la norma contenuta nella circolare del Consiglio di Amministrazione dei Monopoli di Stato del 18 luglio 1929. Noi, poco fa, in occasione della

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 16 MAGGIO 1951

proposta di legge dell'onorevole Costa, abbiamo detto come non si possa approvare una legge facendo richiamo ad un articolo di un regolamento; in questo caso ci si riferisce addirittura ad una circolare che tratta della distanza che deve intercorrere fra le rivendite, che, come si sa, deve essere di almeno 200 metri.

È accaduto, a causa delle distruzioni belliche, che taluni concessionari di rivendite siano stati costretti a trasferire il loro esercizio in locali posti a distanza inferiore ai 200 metri da altre rivendite.

Per molto tempo la Direzione generale dei monopoli ha permesso che queste rivendite rimanessero provvisoriamente nei nuovi locali; ad un certo momento, però, ha imposto che, rispettando le norme in atto, si allontanassero dalle altre rivendite per un minimo di duecento metri.

Alcuni colleghi hanno chiesto, attraverso interrogazioni, che l'Amministrazione dei monopoli avesse receduto da tale atteggiamento nei riguardi di questi sinistrati, ma l'Amministrazione stessa non ha voluto saperne, ed ha opposto varie ragioni di ordine giuridico ed economico. Ha detto, ad esempio, che la distanza di duecento metri rappresenta una garanzia per l'Amministrazione e nel contempo anche per i rivenditori; ha fatto presente che molte rivendite site in zone centrali della città, vengono date per concorso, e che molti rivenditori, che prima si trovavano in località periferiche e che, in seguito ad eventi bellici, hanno trasferito le loro rivendite al centro della città, vengono ad eludere la norma secondo la quale dette rivendite vengono date per concorso.

L'Amministrazione ha rilevato lo svantaggio economico che ad essa deriva dalla vicinanza delle rivendite: giacché in considerazione che si applica un canone progressivo alle rivendite aventi un reddito superiore alle 300 mila lire, per il fatto che due rivendite vengano a trovarsi vicine fra di loro, nessuna delle due raggiunge tale cifra, e di conseguenza i Monopoli vengono a perdere una parte dell'ammontare del canone.

I proponenti, a loro volta, nella discussione in Assemblea delle loro interrogazioni, hanno fatto presente, dai dati in loro possesso, che la diminuzione di vendite non si è verificata in conseguenza di questa vicinanza. L'Amministrazione contrappone che ciò non è possibile, trattandosi di consumi non necessari e che se incremento delle vendite vi è stato, ciò deriva da ragioni di ordine generale.

A favore dei proponenti, a mio avviso, militano ragioni di ordine morale, e cioè che non è pensabile privare della licenza chi è stato tanto provato dalla guerra.

Quindi, da una parte e dall'altra vi sono ragioni valide.

A me pare, comunque, che la proposta di legge non possa essere accolta, per il semplice motivo che non è concepibile che con una legge si modifichi una circolare dell'Amministrazione.

D'altro canto vorrei associarmi ai proponenti nel chiedere al Ministro delle finanze di voler intervenire affinché si usi una certa clemenza nei riguardi di questi rivenditori, tenendo conto che i casi di cui trattasi sono soltanto quindici e che pertanto si possa rimediare a questi con una certa clemenza da parte della Amministrazione, senza che si debba fare ricorso ad un'apposita legge.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale;

GERACI. Ho ascoltato la relazione dell'onorevole Marotta. Mi pare che, al disopra di qualsiasi considerazione, vi debba essere la convinzione in tutti coloro che seguono una direttiva logica che non si possa negare una proroga agli interresati che sono in numero esiguo. Si tratta di concessionari che hanno avuto distrutta la loro rivendita dai bombardamenti e spesso, anzi nella totalità dei casi, con la rivendita hanno avuto distrutta la casa. Essi si trovano nella condizione di non avere la possibilità di spostarsi, a meno che il trasferimento non significhi andare verso punti periferici della città.

Ho parlato con il Sottosegretario di Stato onorevole Casardi e con il direttore generale, i quali hanno sostenuto che questi rivenditori potevano trovare locali adatti alla periferia, evitando così, dato il maggior spazio disponibile, di incorrere nelle disposizioni che regolano la distanza fra le rivendite.

Ciò non è possibile, perché così operando, vorrebbe dire costringere questi rivenditori a chiudere la loro rivendita.

Non vi è altro da fare che attendere la ricostruzione delle loro rivendite nelle ubicazioni originarie, tanto più constandomi che tutti gli edifici in cui tali rivendite erano alloggiate sono in via di ricostruzione.

Come lei sa, onorevole Ministro, al concessionario del quale mi sono occupato, è stata negata la proroga.

Ecco il motivo che ha spinto noi proponenti a presentare la proposta di legge che si basa su di un principio di equità.

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 16 MAGGIO 1951

PRESIDENTE. Ho lasciato che il relatore svolgesse la sua relazione, e che il proponente esprimesse il suo pensiero.

Mi permetto ora di richiamare l'attenzione dei colleghi sul fatto che una proposta di legge, formulata come la presente, non può essere presa in considerazione. Non possiamo, per motivi formali, emanare una legge per sospendere l'applicazione di una circolare.

Altra è la norma legislativa, altra è la circolare. Non possiamo, con una norma di legge, annullare una circolare.

Gli onorevoli proponenti possono raggiungere lo stesso intento, richiamandosi però ad una disposizione di legge e non ad una circolare dell'amministrazione.

GERACI. Tale circolare fu richiamata dal regio decreto 14 giugno 1941, n. 577, il quale stabilisce che l'Amministrazione dei monopoli ha facoltà di ordinare lo spostamento delle rivendite o anche di non concederle. Quindi, la citata circolare è legittimata dal citato regio decreto del 1941.

Io e i colleghi proponenti ci siamo richiamati alla circolare perché è il documento cui fa riferimento continuamente l'Amministrazione dei monopoli.

PRESIDENTE. Quando è così occorre modificare il regio decreto del 1941.

MAROTTA, Relatore. Sarei d'avviso di pregare i proponenti di ritirare la loro proposta di legge, e di formulare, nello stesso tempo, un ordine del giorno, con il quale si inviti il ministro ad esaminare, caso per caso e con una certa benevolenza, la situazione di questi rivenditori. Sono sicuro che essi otterrebbero l'effetto desiderato.

DE PALMA. Mi associo alla proposta del relatore di formulare un ordine del giorno, segnalando al Ministro delle finanze i casi cui si riferiscono i colleghi proponenti.

GENNAI TONIETTI ERISIA. Come proponente della legge, riconosco che le osservazioni del relatore hanno un fondamento molto logico. Non si può modificare con una legge un regolamento, ma faccio presente che il regolamento è convalidato da un decreto successivo.

È però evidente che lo scopo della nostra proposta di legge è quello di trovare un sistema qualsiasi che ci dia la possibilità di tutelare gli interessi di persone così duramente colpite. Quindi, se si arrivasse alla formulazione di un ordine del giorno accettato dal Ministro si potrebbero avviare ad equa soluzione i casi controversi ed io mi dichiarerei soddisfatto. Ma non vorrei che anche dopo l'approvazione di un ordine del giorno,

l'Amministrazione dei monopoli tergiversasse. Per questo, l'ordine del giorno dovrebbe essere formulato in modo da far sì che l'Amministrazione stessa non si ostinasse sul suo punto di vista.

PRESIDENTE. dichiaro chiusa la discussione generale.

VANONI, Ministro delle finanze. Vorrei pregare la Commissione di considerare la questione nel suo aspetto generale.

Noi abbiamo un ordinamento dei monopoli fondato su questi criteri: istituire delle rivendite laddove ve ne sia bisogno, e dare deve essere un minimo di distanza sufficiente affinché queste rivendite possano funzionare.

Si tratta di grossi e di piccoli interessi aventi un loro particolare valore; si è cercato di ovviare alle possibili interpretazioni non esatte della norma, dando una certa regola.

È stato pertanto stabilito un rapporto tra il numero degli abitanti e le rivendite; vi è un minimo di distanza tra una rivendita e l'altra nelle zone più agglomerate della città.

La guerra, con le sue distruzioni, ha indotto l'amministrazione a consentire il trasferimento dei rivenditori da una sede colpita ad un'altra.

Come è ovvio, non si è mai verificato il caso del trasferimento di una rivendita da una zona interessante ad una meno interessante; ma è successo il contrario: rivendite periferiche sono andate a finire al centro, dove hanno continuato a prosperare.

Man mano che nelle diverse città la situazione si va normalizzando, l'Amministrazione dei Monopoli si è trovata nella necessità di risolvere questi problemi: da un lato si è trovata al cospetto di zone sfollate dalle rivendite, in quanto queste si erano trasferite in altre zone; dall'altro si è constatato che in alcune zone centrali le rivendite erano abbondanti. Da qui le lamentele dei rivenditori siti in zone centrali, che si sono visti danneggiati dalla vicinanza delle rivendite trasferite per sfollamento.

L'amministrazione dei Monopoli, nonostante l'apprezzamento degli onorevoli proponenti, ritiene di aver fatto un'opera prudente, cercando di persuadere gli interessati a ritornare non negli stessi locali dove prima si trovavano, ma nella stessa zona, per far sì che la zona stessa fosse provvista di rivendite.

Ora, che quest'opera svolta dall'Amministrazione sia stata prudente, è confermato dal fatto che tutte le azioni sono sempre state condotte d'accordo con le associazioni locali di rivenditori di generi da monopolio,

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 16 MAGGIO 1951

che rappresentano gli interessi di tutti i rivenditori della zona. Una decina di giorni or sono, al Congresso nazionale dei rivenditori, una delle richieste più fortemente sottolineate dai 500 delegati dei 47 mila rivenditori, è stata quella di continuare in questa azione per ristabilire la normalità nella distribuzione delle rivendite.

Non voglio entrare in particolari, però posso dire che le disposizioni di carattere generale che sono state impartite con diverse circolari sono queste: ristabilire la normalità gradualmente, mano a mano che si presentano le condizioni possibili per riportare le rivendite nell'ambiente per cui le rivendite stesse sono state istituite.

Non vedo come questo indirizzo possa meritare censura, perché tutela gli interessi preminenti dell'Amministrazione, e contemporaneamente gli interessi dei terzi, vale a dire dei rivenditori che hanno avuto la concessione delle rivendite secondo certe norme che per essi rappresentavano una garanzia.

Potrebbe anche darsi che l'Amministrazione sia stata eccessivamente rigorosa; però i casi che mi sono stati sottoposti mi hanno persuaso che l'Amministrazione ha operato con la massima prudenza, concedendo larghe proroghe.

Pregherei quindi la Commissione di non approvare la proposta di legge — che tra l'altro urta contro principi formali — ed, eventualmente, chiedere che si documentino quei casi nei quali si ritenga che l'Amministrazione sia stata eccessivamente rigida.

Ho la persuasione che i casi segnalatimi — tra cui quello di Milano, fattomi presente dalla onorevole Gennai Tonietti Erisia — sono quelli che meritano la minore considerazione, tandosi — per il caso di Milano — di una rivendita già sita in una zona periferica e trasferita al centro della città; il concessionario invitato a scegliere qualsiasi altra zona, non ha creduto di muoversi perché attualmente la rivendita si trova bene ubicata in un bar.

GENNAI TONIETTI ERISIA. Per mio conto, dichiaro di ritirare la proposta di legge.

GERACI. Io, invece, dichiaro di mantenerla e chiedo che si proceda all'esame dell'articolo unico.

MAROTTA, *Relatore*. Propongo di non passare all'esame dell'articolo unico.

CASTELLI AVOLIO. Per dichiarazione di voto.

A prescindere dal merito del provvedimento, dichiaro di votare a favore della proposta di reiezione in quanto l'eccezione

fatta dal relatore e alla quale si è associato il Presidente è esatta.

PRESIDENTE. Pongo quindi in votazione la proposta del relatore di non passare all'esame dell'articolo unico.

(È approvata).

Da questa deliberazione della Commissione, discende che la proposta di legge s'intende respinta: di ciò sarà data comunicazione alla Presidenza della Camera.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto della proposta e del disegno di legge esaminati nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione segreta della seguente proposta di legge:

COSTA: « Modificazione all'articolo 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 marzo 1947, n. 177. (1778) ».

Presenti e votanti	32
Maggioranza	17
Voti favorevoli	32
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

e del disegno di legge:

« Autorizzazione ai Presidenti dei Comitati direttivi degli agenti di cambio a costituire Sottocomitati, competenti a determinare il valore dei titoli ai fini tributari (1953) ».

Presenti	32
Votanti	30
Astenuti	2
Maggioranza	16
Voti favorevoli	27
Voti contrari	3

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

per la proposta di legge Costa (n. 1778):

Amendola Pietro, Arcaini, Arcangeli, Balduzzi, Bavaro, Castelli Avolio, Casoni, Cavinato, Chiaramello, Cifaldi, Corbino, Costa, De Palma, Fanfani, Ferreri, Guggenberg, Marotta, Natali Lorenzo, Pesenti, Pieraccini, Saggin, Salizzoni, Scoca, Sullo, Tosi, Tremelloni, Troisi, Tudisco, Turnaturi, Vicentini, Walter, Zerbi.

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 16 MAGGIO 1951

per il disegno di legge n. 1953:

Arcaini, Arcangeli, Balduzzi, Bavaro, Castelli Avolio, Casoni, Cavinato, Chiaramello, Cifaldi, Corbino, Costa, De Palma, Fanfani, Ferreri, Guggenberg, Marotta, Natali Lorenzo, Pesenti, Pieraccini, Saggin, Salizzoni, Scoca, Sullo, Tosi, Tremelloni, Troisi, Tudisco, Turnaturi, Vicentini, Zerbi.

Si sono astenuti: (per il disegno di legge n. 1953):

Amendola Pietro e Walter.

Sono in congedo:

Chiostergi, Longoni e Martinelli.

La seduta termina alle 10,30.

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI